

CAMERA DEI DEPUTATI N. 556-A

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE VERONESI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

nella seduta del 10 ottobre 1963

Proroga del termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

Presentata alla Presidenza il 23 gennaio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 dicembre 1953, n. 967, ha attribuito la personalità giuridica di diritto pubblico all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali a cui è stata affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti a favore delle persone iscritte all'Istituto medesimo.

È fondamentale in un regime assicurativo la determinazione dei contributi e delle prestazioni. Per la loro stessa natura, tale deter-

minazione subisce modificazioni frequenti che male si prestano ad essere perseguite con legge. Perciò la legge istitutiva, nei suoi articoli 6 e 9, stabiliva che le norme per l'applicazione della legge stessa fossero emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e la previdenza sociale di concerto con gli altri dicasteri interessati.

E infatti il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 e successive modificazioni ha determinato l'entità e

le modalità di erogazione delle prestazioni e le modalità di riscossione dei contributi.

Quanto all'entità dei contributi, essa veniva fissata dall'articolo 6 della legge n. 967, indicandosi nel 15 per cento della retribuzione (11 per cento a carico del datore di lavoro e 4 per cento a carico del dirigente di azienda) l'ammontare dovuto all'Istituto.

Lo stesso articolo 6 stabiliva che tale percentuale doveva essere applicata entro un limite minimo ed un limite massimo della retribuzione.

L'ultimo comma dell'articolo 6 dava potere di variare sia i limiti minimo e massimo sia le aliquote contributive, per un quinquennio, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro per l'industria e per il commercio.

La legge 23 febbraio 1960, n. 80, ha prorogato tale potere di intervento con decreto presidenziale fino al 31 dicembre 1963.

Nel periodo che va dall'emanazione della legge fino a quest'ultima data sono stati emanati sei decreti, tutti modificativi del limite minimo e massimo della retribuzione:

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1955, n. 98 (lire 1.262.000 e lire 3.289.000 annue);

Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1600 (lire 1.491.750 e lire 4.485.000 annue);

Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1, (Lire 1.823.250 e lire 5.382.000 annue);

Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, n. 1157 (lire 2.099.500 e lire 6.129.500 annue);

Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1566 (lire 2.470.000 e lire 7.026.500 annue)

Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, n. 1805 (lire 3.120.000 e lire 8.820.500).

Il presente disegno di legge propone un ulteriore periodo di 5 anni nel quale le modificazioni previste dall'articolo 6 della legge potranno essere ancora fatte con decreto Presidenziale.

La frequenza dei mutamenti, testimoniata dal numero dei decreti già emanati, è dovuta al fatto che i limiti minimo e massimo di retribuzione assoggettata a contributo variano in relazione agli accordi sindacali di categoria che in media non durano più di due anni.

Si può chiedere se non sarebbe addirittura preferibile stabilire in modo permanente il potere di determinazione degli elementi del contributo attraverso decreto presidenziale, come ad esempio è stato stabilito dall'articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, riguardante i trattamenti minimi di pensione e le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri. Lasciando alla Camera la valutazione di questa opportunità esprimiamo il parere che il disegno di legge possa avere l'approvazione dell'Assemblea.

Il secondo comma del disegno di legge vuole che sia sanzionata dallo stesso decreto presidenziale la prassi che fa decorrere le nuove misure di contribuzione dalla data di entrata in vigore degli accordi sindacali e di categoria.

VERONESI. *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ARTICOLO UNICO.

Nel quinquennio corrente tra il 1° gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1968, i limiti minimo e massimo della retribuzione nonché le aliquote contributive di cui al primo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e alle risultanze di gestione.

Il decreto di cui al precedente comma porterà la stessa decorrenza degli accordi sindacali di categoria, con i quali sono state adeguate le retribuzioni ai fini della determinazione dei nuovi limiti minimo e massimo, di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ARTICOLO UNICO.

Identico.